



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11/6/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in data 11/6/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 2.893,90, a titolo di "commissioni accessorie", "commissioni finanziarie" e "spese fisse";
- il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in € 320.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità, nei rapporti orizzontali tra intermediario e consumatore, dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza n. C-383/18; ciò anche alla luce della circostanza che nella menzionata sentenza non emergono i criteri in base ai quali attuare la riduzione del costo totale del credito;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* (commissioni intermediario, commissioni intermediario del credito, spese di istruttoria, imposte e tasse) e quelli *recurring* (commissioni intermediario per gestione pratica, commissioni intermediario del credito per gestione pratica, commissioni intermediario per



gestione interna rischio creditizio e relativi rapporti con le compagnie di assicurazione -ove applicabile, costo del servizio dell'Ente Previdenziale – ove applicabile, costo invio comunicazioni periodiche – ove previste);

- la congruità dei rimborsi disposti in sede di conteggio estintivo per i costi soggetti a maturazione nel tempo;
- l'avvenuto rimborso, secondo il *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria con assegno circolare del 19/12/2019;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese legali, non essendo necessaria l'assistenza tecnica nel procedimento ABF.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*.
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.
- Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la*



principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni finanziarie sia della Commissione intermediario del credito, in quanto corrispettive di attività riferibili alla fase prodromica alla conclusione del contratto. Hanno natura *recurring*, invece, sia la Commissione per la gestione pratica sia la Commissione intermediario per la gestione pratica, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti, hanno natura *recurring* le spese di istruttoria che l’intermediario ha dimostrato di aver rimborsato a mezzo assegno circolare in atti.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio osserva che il rimborso delle voci *up front* va calcolato sulla base di quanto risulta dalla curva degli interessi, come desumibile dal contratto e dal conteggio estintivo, e che al rimborso delle voci *recurring* si applica il criterio *pro rata temporis* (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 1163/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall’intermediario, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,30%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,21%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (<i>up front</i>)	€ 3.579,31	€ 2.147,59	€ 1.367,56		€ 1.367,56
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. Cred. (<i>up front</i>)	€ 1.306,01	€ 783,61	€ 498,99		€ 498,99
<input type="radio"/>	D) spese di istruttoria (<i>recurring</i>)	€ 600,00	€ 360,00	€ 229,24	€ 360,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	F) G) comm. Gestione (<i>recurring</i>)	€ 1.854,24	€ 1.112,54	€ 708,46	€ 1.149,84	-€ 37,30
<input type="radio"/>	H) comm. Int. Ges. Rischio (<i>recurring</i>)	€ 2.793,60	€ 1.676,16	€ 1.067,36	€ 1.676,16	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.829,25
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.829,25, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI